



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 28 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò

decisione del 12 gennaio 2022, deposito del 1° febbraio 2022

comunicato stampa del 1° febbraio 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze n. 177 del 2020 e n. 129 del 2021

parole chiave:

REATI E PENE – PENA PECUNIARIA – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –
IRRAGIONEVOLEZZA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ DELLA PENA – PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA
DELLA PENA.

disposizioni impugnate:

- art. 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981

disposizioni parametro:

- artt. 3, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione
- art. 49, paragrafo 3, della CDFUE

dispositivo:

accoglimento; inammissibilità

I giudici per le indagini preliminari di Ravenna e di Taranto hanno sollevato, con distinte ordinanze, questioni di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., il primo, e degli artt. 3, secondo comma, 27, terzo comma, e 117 primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, il secondo, dell'art. 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevedeva che il tasso giornaliero di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, che – in forza del rinvio compiuto dalla stessa disposizione all'art. 135 del codice penale – fosse pari a 250 euro, anziché a 75 euro, in base a quanto previsto dall'art. 459, comma 1-*bis*, c.p.p., ovvero di poter fare applicazione del criterio di adeguamento della pena pecuniaria minima previsto dall'articolo 133-*bis* c.p. (ossia riduzione fino ad un terzo della somma di 250 euro).

In sostanza, i rimettenti denunciano che il tasso giornaliero condurrebbe a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità del reato e alle condizioni economiche del reo.

Il giudice delle leggi dichiara in via preliminare inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Ravenna, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Sempre in via preliminare, la Corte respinge le eccezioni, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di inammissibilità: *a)* per il carattere non costituzionalmente obbligato delle soluzioni proposte (argomentando nel senso che oramai è presente una «cospicua giurisprudenza» in base alla quale la

soluzione del problema di costituzionalità può essere risolta anche in presenza soltanto di una soluzione costituzionalmente adeguata); *b*) per *aberratio ictus* (poiché il giudice tarantino ha correttamente individuato la disposizione che stabilisce il meccanismo di conversione oggetto delle proprie censure). Viene, invece, dichiarata inammissibile d'ufficio la questione formulata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, non avendo il rimettente chiarito per quali ragioni la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea. Dopo una diffusa ricostruzione del contesto normativo in cui la disposizione censurata si colloca (punto 5 *cons. dir.*), la Corte entra nell'esame del merito delle questioni.

Il giudice costituzionale poggia l'*iter* argomentativo che porta alla decisione di accoglimento su un duplice assunto: per un verso, che **l'ampia discrezionalità del legislatore nella quantificazione delle pene** incontra un **limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria**; per l'altro, che tale limite **non può che valere anche per la pena pecuniaria**, la quale, pur essendo portatrice dell'inevitabile inconveniente di una diseguale afflittività, poiché incidente sul patrimonio del reo, deve rispondere al principio di eguaglianza sostanziale. Deve, infatti, essere assicurata «la concreta **uguaglianza dell'effetto della pena pecuniaria**, mediante meccanismi d'adeguamento alle diverse condizioni economiche dei condannati» (citando, qui, la sentenza n. 131 del 1979). Esigenza, questa, del resto perseguita già dagli artt. 133-*bis* c.p. e 11 della legge n. 689 del 1981.

La Corte prosegue affermando che la disposizione impugnata, prevedendo **un limite minimo inderogabile di 250 euro** in forza del rinvio dalla stessa effettuato all'art. 135 c.p., fissa una somma giornaliera «all'evidenza, **ben superiore a quella che la gran parte delle persone** che vivono oggi nel nostro Paese sono **ragionevolmente in grado di pagare**, in relazione alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali». Di ciò è emblematico – mette in evidenza lo stesso giudice delle leggi – il caso oggetto del giudizio principale, nel quale una persona condannata per violenza privata (a causa, peraltro, di una condotta di modesto disvalore: la condanna riguardava il parcheggio di un'autovettura in prossimità di un passo carrabile), avendo patteggiato la sostituzione della pena di tre mesi di reclusione, avrebbe dovuto pagare ben 22.500 euro, molto più dei suoi redditi annui.

Proprio il **coefficiente di conversione così elevato** ha determinato **la drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria** ed ha trasformato quest'ultima (come già sottolineato dalla stessa Corte nella sentenza n. 15 del 2020) «**in un privilegio per i soli condannati abbienti**».

Del resto, simili considerazioni – rileva ancora il giudice costituzionale – paiono essere sottese alla previsione della legge di delega sul processo penale e la giustizia riparativa (legge n. 134 del 2021), nella quale si prevede che il valore giornaliero debba essere individuato in modo indipendente dalla somma indicata dall'art. 135 c.p.

Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte dichiara **l'illegittimità costituzionale** della disposizione censurata **sostituendo il coefficiente giornaliero di 250 euro con quello di 75 euro, stabilito dall'art. 459, comma 1-*bis*, c.p.p.**

Tale soluzione – afferma espressamente il giudice delle leggi – non preclude la possibilità per il legislatore di individuare una diversa soluzione, ferma tuttavia la «stringente opportunità» che il legislatore intervenga a «restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale».

Leonardo Pace